



DELIBERA N.	225
SEDUTA N.	77
DATA	05/07/2022

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **ATTUAZIONE ACCORDO TRA L'ARAN, LE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E LA FNSI PER LA SPECIFICA REGOLAZIONE DI RACCORDO DEL PERSONALE PROFILI INFORMAZIONE DEL 7 APRILE 2022 E REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 1373 DEL 3 AGOSTO 2009**

Il 5 luglio 2022 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Luca Serfilippi	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



**Oggetto: Attuazione Accordo tra l'ARAN, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione del 7 aprile 2022 e revoca della deliberazione n. 1373 del 3 agosto 2009**

## **L'Ufficio di Presidenza**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente della Posizione di funzione Risorse umane, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

### **DELIBERA**

1. di dare attuazione all'Accordo tra l'ARAN, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale con profilo appartenente al settore informazione del 7 aprile 2022;
2. di inquadrare a decorrere dall'8 aprile 2022, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, qui integralmente richiamate, il personale indicato nell'allegato A, nella categoria D1 posizione economica D7 del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, con attribuzione di uno dei due profili del settore informazione di cui all'articolo 18-bis dello stesso CCNL e cioè specialista nei rapporti con i media o giornalista pubblico, e di riconoscere al medesimo personale un assegno ad personam, derivante per ciascuno dalla differenza tra la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi in godimento, alla data del 8 aprile 2022, riferibili alle sole voci retributive di cui alla tabella B dell'Accordo del 7 aprile 2022, riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL giornalistico" e la somma dei trattamenti economici fissi



annui lordi, alla stessa data dell'8 aprile 2022, attribuiti e riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL Funzioni Locali", riferibili alle sole voci retributive di cui alla tabella C del medesimo Accordo;

3. di stabilire che l'importo dell'assegno ad personam a ciascuno spettante sarò oggetto di riassorbimento secondo i criteri e le modalità di cui all'Accordo del 7 aprile 2022 e segnatamente secondo quanto definito all'articolo 3, commi 6 e 7;
4. di approvare lo schema del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di natura ricognitiva per l'attribuzione di uno dei profili del settore informazione, di cui all'allegato B;
5. di stabilire che gli allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
6. di revocare la deliberazione n. 1373 del 3 agosto 2009 avente ad oggetto "Autorizzazione al rinnovo del Contratto decentrato integrativo 2006-2009 del personale dell'Ufficio Stampa dell'Assemblea legislativa- Revoca deliberazione Ufficio di presidenza n.1303/145 del 30 aprile 2009"

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale  
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza  
Antonio Russi

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa e principali atti di riferimento

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, articolo 2, comma 3);
- Legge 7 giugno 2000, n.150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) articolo 9, comma 5 bis;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018(21 maggio 2018) articolo 18 bis e dichiarazione congiunta n.8;
- Accordo tra l'ARAN, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione del 7 aprile 2022;
- Legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) articolo 7, comma 3 e comma 3 bis;
- Sentenza Cassazione Civile, sez. Unite, n. 21774 del 22 giugno 2021;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022 art. 1, commi 103-118);
- Parere ARAN prot. n. 11826 del 30 maggio 2022;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 3 agosto 2009 concernente: Autorizzazione alla stipula del contratto decentrato integrativo giornalisti quadriennio 2006-2009;
- Delibera dell'Ufficio di presidenza n.1373/154 del 3 agosto 2009 Autorizzazione al rinnovo del Contratto decentrato integrativo 2006-2009 del personale dell'Ufficio Stampa dell'Assemblea legislativa- Revoca deliberazione Ufficio di presidenza n.1303/145 del 30 aprile 2009.

### Motivazione

Il Contratto nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, all'articolo 18 bis, al fine di valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, indica che sono previsti distinti specifici profili professionali idonei a garantire l'ottimale attuazione dei compiti e funzioni connesse alle suddette attività. Nel regolare tali profili professionali, e tenendo conto del sistema di classificazione del personale di cui al CCNL del 31.3.1999, il comma 5 definisce i "contenuti professionali di base" delle attività di informazione e di



comunicazione, in relazione ai quali gli enti devono poi procedere alla definizione dei profili. In particolare, tali contenuti professionali di base sono ricondotti a due distinti ambiti: a) Settore Comunicazione, categoria D, Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale b) Settore Informazione, categoria D, Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.

Il medesimo Contratto nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, contiene una dichiarazione congiunta, la numero 8, destinata a regolare il rapporto di lavoro del personale dipendente già occupato in compiti di comunicazione, in forza di leggi regionali vigenti che contengono una disciplina diversa da quella del Contratto nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali.

Tale dichiarazione prevede che: *“Con riferimento all’art. 18-bis (Istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione), le parti del presente contratto, con l’intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall’art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull’opportunità di definire, in un’apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l’applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria. In tale sede, saranno affrontate le questioni relative alla flessibilità dell’orario di lavoro, all’autonomia professionale, alla previdenza complementare, all’adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, in sede di Commissione di cui all’art. 11, i profili di cui all’art. 18-bis saranno oggetto di ulteriore approfondimento finalizzato ad una eventuale revisione o specificazione del loro contenuto professionale.”*

A seguito della precitata dichiarazione congiunta, in data 7 aprile 2022 (pre-intesa sottoscritta il 5 maggio 2021), l’Aran, le confederazioni sindacali e la FNSI hanno sottoscritto l’Accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione, entrato in vigore in data 8 aprile 2022.

L’Accordo riguarda il personale dipendente dalle Amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici di cui all’art. 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dai CCNL di comparto dell’ultimo triennio 2016/2018. Con l’Accordo si dà attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell’art. 9, Legge 7 giugno 2000, n. 150, il quale stabilisce espressamente che *“Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulta applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro”*

Ai fini dell’inquadramento, l’Accordo individua le confluenze del personale tenendo conto delle qualifiche del “CCNL giornalistico” e delle aree o categorie del “CCNL di riferimento” e, laddove necessario, riconosce un assegno ad personam con i relativi criteri di riassorbibilità.

È confermata anche la possibilità di aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.

Per quanto attiene alla specifica realtà della Regione Marche, la legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale) articolo 7, comma 3 dispone che: *“Il personale regionale di ruolo iscritto all’ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo”*. Il successivo comma 3bis stabilisce che: *“E’ considerata attività giornalistica anche quella svolta dai tele-cine-foto-operatori (TCFO) che realizzano immagini integrative o sostitutive dell’informazione scritta e ne curano autonomamente la selezione, la rielaborazione, il montaggio e l’inserimento nei siti informatici.”*

In forza di tale specifica normativa i dipendenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, iscritti all’ordine dei giornalisti e che svolgono ed hanno nel tempo svolto le relative mansioni nell’ambito degli uffici stampa del



Consiglio e della Giunta hanno optato per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico e sottoscritto un contratto individuale di lavoro che rinvia per la definizione del trattamento economico al Contratto nazionale dei giornalisti, il quale prevedeva una parte riservata alla contrattazione aziendale, successivamente definita dalle organizzazioni sindacali dei giornalisti e dalle delegazioni trattanti regionali. Tale parte aziendale è stata definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 3 agosto 2009 e dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.1373/154 del 3 agosto 2009.

L'ambito soggettivo di applicazione dell'Accordo del 7 aprile 2022 è pertanto correlato a quello di cui alla precitata legge regionale e cioè a quei dipendenti che hanno optato per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico e sottoscritto, conseguentemente, un contratto individuale di lavoro per la definizione del trattamento economico secondo quanto previsto dal Contratto nazionale dei giornalisti.

Nello specifico, ed ai fini dell'individuazione dei soggetti coinvolti, va dato atto che l'Accordo del 7 aprile 2022, e in particolare l'articolo 3, detta specifiche regole di seguito sintetizzate:

- le amministrazioni inquadrano i dipendenti (...) di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulta applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza,(...) nei profili professionali istituiti nel "settore informazione" in applicazione del "CCNL di riferimento";
- ai fini dell'inquadramento (...) si tiene conto della tabella A, allegata all'Accordo, di corrispondenza tra le qualifiche del "CCNL giornalistico" e le aree o categorie del "CCNL di riferimento". Nell'ambito dell'Area o Categoria di inquadramento, l'attribuzione della posizione economica è effettuata in modo tale da minimizzare l'importo dell'assegno ad personam;
- al personale inquadrato nei termini di cui al precedente punto è riconosciuto un assegno ad personam, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 5-bis della Legge n. 150/2000, nel caso in cui il trattamento economico fisso in godimento, attribuito in forza del "CCNL giornalistico" sia superiore al trattamento economico fisso previsto dal "CCNL di riferimento".
- l'importo annuo lordo dell'assegno ad personam è pari alla differenza, se positiva, tra:  
la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi in godimento, alla data di sottoscrizione del presente accordo, riferibili alle sole voci retributive di cui alla tabella B allegata all'accordo, riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL giornalistico";
- la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi, alla data di sottoscrizione dell'accordo, attribuiti e riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL di riferimento", sono riferibili alle sole voci retributive di cui alla tabella C allegata allo stesso Accordo.

I successivi commi 6 e 7 dell'articolo 3 dell'accordo del 7 aprile del 2022 detta le regole per il riassorbimento dell'assegno ad personam ed il comma 9 stabilisce che l'assegno ad personam è utile ai fini del trattamento di fine rapporto in misura pari alla quota dello stesso corrispondente alle voci di trattamento economico del CCNL giornalistico già utili al medesimo fine.

Ciò premesso, va dato atto che i dipendenti di ruolo del Consiglio-Assemblea legislativa e della Giunta regionale indicati nell'allegato A, sono assegnati agli Uffici stampa delle relative strutture in forza di contratti individuali di lavoro sottoscritti in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 e 3 bis della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) che ai medesimi consente l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico.

I dipendenti a cui è applicato il contratto nazionale di lavoro giornalistico hanno la qualifica di Redattori con oltre 30 mesi di anzianità, confluiscono quindi nella categoria giuridica D1 del Contratto nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali. Per quanto attiene alla posizione economica da attribuire il criterio da seguire è quello, indicato dall'Accordo, di minimizzare l'importo dell'assegno ad personam.





Effettuata la ricognizione del complesso delle voci retributive del CCNL giornalistico applicate ai sensi della tabella B e del complesso delle voci retributive della tabella C con riferimento al CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 (tabelle C e D), ai dipendenti a cui è stato applicato il CCNL giornalistico deve essere riconosciuta la posizione economica D7 del CCNL Comparto Funzioni Locali, a cui si aggiunge un ulteriore quota ad personam, determinata come sopraindicato in attuazione dell'Accordo del 7 aprile 2022.

Con riferimento al riconoscimento della posizione economica D7 e dunque all'applicazione dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, dell'Accordo di specie, si richiama, per gli effetti ricadenti sul Fondo delle risorse decentrate del comparto e sull'applicazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il parere ARAN prot. n. 11826 del 30 maggio 2022, il quale prevede che le somme in questione vadano contabilizzate (in entrata ed in uscita) nel fondo delle risorse decentrate e che poiché le stesse non determinano un accrescimento delle retribuzioni accessorie, bensì una loro diversa allocazione di tipo prettamente organizzativo, sono da considerarsi neutre al fine del rispetto del limite del salario accessorio 2016.

L'inquadramento nell'ambito del CCNL Funzioni Locali decorre dalla data dell'8 aprile 2022 di entrata in vigore dell'Accordo del 7 aprile 2022 e sarà regolato dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro di natura meramente ricognitiva che viene allegato con la lettera B alla presente deliberazione.

Gli allegati A e B formano parte integrante della presente deliberazione.

L'attuazione del precitato accordo incide anche sugli aspetti concernenti la tutela previdenziale, riservata allo stato, in conseguenza dell'applicazione del CCNLG, all'INPGI e non anche all'INPDAP gestione ex INPDAP come per il restante personale del comparto delle Funzioni Locali.

Al riguardo, la Cassazione Civile, sez. Unite, con sentenza n. 21774 del 22 giugno 2021, ha confermato che l'obbligo assicurativo presso l'INPGI ricorre nei casi in cui, a prescindere dal C.C.N.L. applicato e dall'inquadramento aziendale, concorrono le seguenti condizioni: a) iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica. *"Si tratta di condizioni che devono essere tra loro concorrenti e non alternative. Ai sensi della vigente normativa (L. n. 1564 del 1951, L. n. 1122 del 1955, art. 38 della L. n. 416 del 1981 - come sostituito dalla L. n. 388 del 2000, art. 76, Statuto e Regolamento dell'INPGI), dunque, il giornalista (professionista, pubblicista e/o praticante) che svolga attività di lavoro subordinato riconducibile a quella della professione giornalistica, ai fini della tutela previdenziale, è obbligatoriamente iscritto all'INPGI. Si tratta di principio che è stato nuovamente ribadito - per i dipendenti da aziende private - dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 14072 del 27 dicembre 2005.*

*Deve cioè essere considerata giornalistica l'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla L. n. 150 del 2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle oo.ss. dei giornalisti". "In presenza dello svolgimento di attività giornalistica l'iscrizione all'INPGI ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto".*

Come previsto tuttavia dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 103-118, legge 30 dicembre 2021, n. 234), dal 1° luglio 2022, le funzioni previdenziali sostitutive dell'AGO (Assicurazione generale obbligatoria) attualmente gestite dall'INPGI (Istituto di previdenza dei giornalisti) vengono trasferite all'INPS.

Dalla stessa data sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti in carico all'INPS, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022, anche i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono riconosciuti dall'INPS (fino al 31 dicembre 2023 con le regole INPGI, dal 1° gennaio 2024 con la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al FPLD).

Ciò comporta che a decorrere dalla data di inquadramento nell'ambito del Comparto delle Funzioni Locali l'obbligo assicurativo è presso l'INPGI, il quale confluirà presso l'INPS a decorrere dal 1° luglio 2022.

Per quanto attiene alla copertura dell'onere finanziario ammontante ad Euro 463.688,68 comprensivo degli oneri riflessi, relativo al personale del Consiglio regionale, così come contabilizzato dalla competente struttura



regionale preposta al pagamento, dal presente atto che dispone un nuovo inquadramento ai sensi del citato Accordo del 7 aprile 2022 non deriva un onere aggiuntivo rispetto a quello già sostenuto, stante la sostanziale valenza ricognitiva delle disposizioni che vengono attuate.

La copertura finanziaria della spesa è pertanto confermata a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa al capitolo 110102/10 annualità 2022, e la gestione dei pagamenti trova copertura negli stanziamenti previsti sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2022/2024:

capitolo	impegno	importo
2010110076	1488/2022	342.549,16
2010110077	1724/2022	29.116,68
2010110078	1566/2022	82.416,32
2010110078	1659/2022	9.606,52

nonché agli impegni di spesa già assunti per il pagamento delle voci fisse e continuative con decreti del Dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali nn. 11/RUS del 12/01/2022.

Dell'attuazione del citato Accordo del 7 aprile 2022 è stata resa informazione ai dipendenti del Consiglio regionale interessati, da parte del Segretario generale e del dirigente della PF Risorse umane.

#### **Esito dell'istruttoria**

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il responsabile del procedimento  
Fabio Stronati

#### **PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF RISORSE UMANE**

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il dirigente della PF Risorse umane  
Fabio Stronati

La presente deliberazione si compone di 14 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza  
Antonio Russi



ALLEGATO A

**Tabella A di inquadramento CCNL Funzioni Locali – Accordo del 7/4/2022**

**Equiparazione Qualifica CCNL giornalistici - Categoria e Profili CCNL Comparto Funzioni Locali**

<u>Luca Battistoni</u>	redattore oltre 30 mesi	Categoria D posizione economica D7	profilo giornalista pubblico
<u>Carla Colella</u>	redattore oltre 30 mesi	Categoria D posizione economica D7	profilo giornalista pubblico
<u>Anna Maria Isidori</u>	redattore oltre 30 mesi	Categoria D posizione economica D7	profilo giornalista pubblico
<u>Laura Volponi</u>	redattore oltre 30 mesi	Categoria D posizione economica D7	profilo giornalista pubblico
<u>Giuliano Gubinelli</u>	redattore oltre 30 mesi	Categoria D posizione economica D7	profilo giornalista pubblico

**Tabella B - Accordo del 7/4/2022**

<b>voci retributive del "CCNL giornalistico"</b>	<b>importi lordi annui (compresa tredicesima mensilità)</b>
minimi stipendio	30.059,40
indennità di contingenza	6.862,44
elemento distinto della retribuzione (EDR)	1.440,00
Aumenti periodici di anzianità	Importi connessi agli aumenti nel tempo maturati da ciascun dipendente
maggiorazione di agenzia	0,00
Tredicesima mensilità	Importo correlato al totale di quelli riconosciuti a ciascun dipendente per singola voce retributiva
Superminimi	3.651,48
Indennità redazionale annua	1.601,02





**Tabella C - Accordo del 7/4/2022**

<b>voci retributive del CCNL dei comparti pubblici CCNL Funzioni locali</b>	<b>importi lordi annui (compresa tredicesima mensilità)</b>
stipendio tabellare (D1/D7)	31.138,56
indennità di vacanza contrattuale: DGR 409 del 08/04/2019 e DGR 478 del 28/04/2022	311,28
elemento perequativo	0,00
indennità fisse e continuative (indennità di amministrazione, indennità di ente, indennità di comparto o altre analoghe)	622,80
Tredicesima mensilità	2.620,82

Riconoscimento differenziale a titolo di assegno ad personam quantificato per ciascun dipendente come differenza tra la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi in godimento, alla data del 8 aprile 2022, riferibili alle sole voci retributive di cui alla tabella B, riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL giornalistico" e la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi, alla stessa data dell'8 aprile 2022, attribuiti e riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL Funzioni Locali", riferibili alle sole voci retributive di cui alla tabella C.



ALLEGATO B

REGIONE MARCHE  
CONSIGLIO-ASSEMBLEA LEGISLATIVA

**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO  
A TEMPO INDETERMINATO DI NATURA RICOGNITIVA PER L'INQUADRAMENTO  
NELL'AMBITO DEI PROFILI DI INFORMAZIONE**

In Ancona, addì..... presso la sede del Consiglio-Assemblea legislativa regionale  
P.zza Cavour 23 Ancona

T R A

Consiglio-Assemblea legislativa, codice fiscale, rappresentante ai fini del presente atto dal  
dirigente .....

E

Il Sig. .... nato a ..... il ..... e residente a  
..... in Via ..... n. ..., C.F. ....  
di seguito per brevità denominato dipendente

**RICHIAMATE**

- decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti);
- Legge 7 giugno 2000, n.150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) articolo 9, comma 5 bis;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 -2018 (21 maggio 2018) articolo 18 bis; dichiarazione congiunta n.8;
- Accordo tra l'ARAN, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione del 7 aprile 2022;
- Legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) articolo 7, comma 3 e comma 3 bis;
- Sentenza Cassazione Civile, sez. Unite, n. 21774 del 22 giugno 2021;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022 art. 1, commi 103-118);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 3 agosto 2009 concernente: Autorizzazione alla stipula del contratto decentrato integrativo giornalisti quadriennio 2006-2009;
- Delibera dell'Ufficio di presidenza n.1373/154 del 3 agosto 2009 Autorizzazione al rinnovo del Contratto decentrato integrativo 2006-2009 del personale dell'Ufficio Stampa



dell'Assemblea legislativa- Revoca deliberazione Ufficio di presidenza n.1303/145 del 30 aprile 2009;

- Deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_ del \_\_\_ Attuazione Accordo tra l'ARAN, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione del 7 aprile 2022 e revoca della D.G.R. n. 1262 del 3 agosto 2009;
- Delibera dell'Ufficio di presidenza. n. \_\_\_ del \_\_\_ Attuazione Accordo tra l'ARAN, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione del 7 aprile 2022;

#### DATO ATTO

della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di pubblico impiego privatizzato a decorrere dal \_\_\_\_\_ (data di assunzione presso l'amministrazione regionale);

dell'espletamento in continuità e precisamente a decorrere dal \_\_\_\_\_ (data di opzione dell'applicazione del trattamento economico del CCNL giornalistico) delle attività di giornalista per la pubblica amministrazione;

Della necessità di regolare, a mezzo di contratto individuale da stipularsi tra le parti, l'attuazione dell'Accordo tra l'ARAN, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione del 7 aprile 2022 e dunque il conseguente inquadramento nella categoria D1 posizione economica D7 del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, con attribuzione di uno dei due profili del settore informazione di cui all'articolo 18-bis dello stesso CCNL

#### SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue.

##### ART. 1 – Oggetto e caratteristiche del contratto

1. La Regione Marche inquadra il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, che accetta, nella categoria D1 posizione economica D7 del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, con attribuzione del profilo di \_\_\_\_\_ del settore informazione di cui all'articolo 18-bis dello stesso CCNL, a decorrere dall'8 aprile 2022.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1 il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ continua ad assumersi le responsabilità derivanti dall'espletamento delle attività di giornalista, assicurando la cura degli interessi, la corretta e tempestiva esecuzione ed il buon fine delle attività connesse al ruolo.

##### ART. 2 – Norme di comportamento

1. Il/La dipendente si impegna a svolgere l'attività lavorativa di cui all'art. 1 a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore del Consiglio-Assemblea Legislativa.
2. Il/La dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di non avere in essere rapporti di lavoro con altre Amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità individuate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e si impegna a non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente contratto e con il responsabile svolgimento delle proprie attribuzioni. È inoltre



tenuto/a al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio-Assemblea Legislativa.

3. La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel citato codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano della prevenzione della corruzione, danno luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare.
4. Il/La dipendente, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. è tenuto/a, venendo a conoscenza di informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, anche riservata, a non divulgarle, sia nel corso che alla cessazione dell'incarico, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione Marche ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

#### ART. 3 – Orario di lavoro

1. Il/La dipendente è tenuto/a ad osservare un orario ordinario di lavoro pari a 36 ore settimanali, articolato di norma in cinque giornate.
2. L'orario di lavoro di cui al comma che precede deve essere funzionale alle esigenze di informazione e comunicazione del Consiglio-Assemblea legislativa in termini di continuità e tempestività.
3. Al fine di garantire la qualità della prestazione come indicato al comma 2, nell'ambito della disciplina dell'orario di lavoro del personale dipendente del Consiglio-Assemblea legislativa, l'articolazione dell'orario di servizio è disposta dal responsabile della struttura consiliare di assegnazione.
4. Il/La dipendente, in relazione alla quantificazione dell'assegno ad personam di cui all'articolo 4, che congloba anche la voce del superminimo - quota B - del CCNL del contratto decentrato integrativo dei giornalisti relativo al quadriennio 2006-2009, ed in relazione alle finalità di cui al presente articolo, è tenuto/a a rendere una prestazione oraria anche aggiuntiva rispetto al normale orario, nell'ambito della performance individuale e degli obiettivi di performance organizzativa della struttura di assegnazione, secondo criteri definiti dal contratto decentrato integrativo del Consiglio -Assemblea legislativa.

#### ART. 4 – Trattamento economico e contributivo previdenziale ed assistenziale connesso all'inquadramento

1. Al/la dipendente spetta il trattamento economico previsto dal CCNL delle Funzioni locali nel tempo vigente. In relazione al CCNL del 21 maggio 2018 spetta il trattamento economico connesso all'inquadramento nella categoria D1 posizione economica D7 pari a Euro 34.693,46.
2. Per effetto di quanto previsto all'articolo 3, commi 4 e 5 dell'Accordo del 7 aprile 2022, al/la dipendente spetta inoltre un assegno ad personam pari a Euro \_\_\_\_\_ ed è pari alla differenza, se positiva, tra la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi in godimento, alla data di sottoscrizione del presente accordo, riferibili alle sole voci retributive di cui alla tabella B allegata all'accordo del 7 aprile 2022, riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL giornalistico, dando atto che la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi, alla data di sottoscrizione dell'Accordo, attribuiti e riconosciuti in forza dell'applicazione del "CCNL di riferimento", sono riferibili alle sole voci retributive di cui alla tabella C allegata allo stesso Accordo.



3. L'assegno ad personam di cui al comma 2 è riassorbito secondo quanto indicato all'articolo 3, commi 6 e 7, dell'Accordo del 7 aprile 2022 e cioè, fino a concorrenza, in caso di incrementi economici conseguenti a future progressioni economiche, a future progressioni giuridiche e a futuri incrementi contrattuali. In caso, inoltre, di incrementi economici conseguenti al conferimento di un incarico di posizione organizzativa ex articolo 13 del CCNL Funzioni locali vigente, l'assegno ad personam è temporaneamente riassorbito, fino a concorrenza, di un importo pari al 50% della retribuzione di posizioni e per il periodo di svolgimento dello stesso incarico.
4. Per tutto quanto non previsto espressamente in tale articolo trovano applicazione le disposizioni del CCNL delle Funzioni locali, nel tempo vigenti.
5. Per gli aspetti contributivi e previdenziali trova applicazione la normativa vigente ed applicabile ai rapporti di lavoro di dipendenti che svolgono le attività di giornalista e dunque l'obbligo contributivo a decorrere dalla data indicata all'articolo 1 comma 1 è dovuto all'INPGI che a decorrere dal 1<sup>a</sup> luglio 2022, per effetto dell'articolo 1, commi 103 – 108 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, confluirà all'INPS.
6. Per la previdenza complementare trovano applicazione le disposizioni regolanti la materia applicabili ai dipendenti del comparto delle Funzioni Locali.
7. Il/La dipendente potrà aderire, se non ha già aderito alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT), laddove in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti, con il solo contributo a carico dello/a stesso/a dipendente.
8. L'assegno ad personam è utile ai fini del trattamento di fine rapporto in misura pari alla quota dello stesso corrispondente alle voci di trattamento economico del CCNL giornalistico.

#### ART. 5 – Disposizioni di legge e contrattuali applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del Comparto Funzioni locali nel tempo vigente e della correlata contrattazione decentrata integrativa, in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie e le festività, le assenze a vario titolo, retribuite e non, il patrocinio legale, le cause di risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altra disposizione del CCNL, nonché le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro rinvenibili nel decreto legislativo n. 165 del 2001 o in ogni altra normativa speciale applicabile ai dipendenti pubblici.
2. Trovano inoltre applicazione le norme della legge regionale n.14/03, e in quanto compatibili e applicabili, quelle delle leggi regionali n. 18/2021 e n. 34/1984, nonché quelle del codice civile.

#### ART. 6 – Documentazione

1. Le parti danno come conosciuti i provvedimenti normativi, amministrativi e le norme contrattuali citate nel presente contratto. I documenti indicati nelle premesse vengono consegnati in copia al dipendente senza formare parte integrante nel presente contratto.

#### Art. 7 - Tutela dei dati personali

1. La Regione garantisce al dipendente, che sottoscrivendo acconsente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del RGPD 679/2016 e che lo stesso potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del RGPD 679/2016.



DELIBERA N. 225
SEDUTA N. 77
DATA 05.07.2022

pag. 14
------------

Art.8 – Foro competente

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona.

Art. 9 – Bollo e registrazione

1. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 dell'allegato B al D.P.R. n. 742/1972 e da registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.

IL DIRIGENTE

(.....)

IL/LA DIPENDENTE

(.....)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. le parti convengono di approvare espressamente quanto stabilito dagli artt. 1, 3, 4 e 5.

IL DIRIGENTE

(.....)

IL/LA DIPENDENTE

(.....)